

SENATO DELLA REPUBBLICA

*Attesto che il Senato della Repubblica,
il 3 aprile 1997, ha approvato il seguente disegno di legge,
d'iniziativa del Governo già approvato dalla Camera dei
deputati:*

Norme in materia di circolazione monetaria

Art. 1.

*(Emissione di monete da lire mille
e da lire duemila)*

1. Il Tesoro dello Stato è autorizzato a coniare ed emettere monete nei tagli da lire mille e lire duemila. È fatta salva la facoltà della Banca d'Italia di emettere banconote di pari importo.

2. Il Ministro del tesoro determina, con propri decreti, le caratteristiche, i contingenti, i limiti del potere liberatorio e la data del corso legale delle monete di cui al comma 1.

Art. 2.

*(Emissione della banconota
da lire cinquecentomila)*

1. Il Ministro del tesoro, con proprio decreto, può autorizzare la Banca d'Italia ad

emettere banconote nel taglio da lire cinquecentomila.

Art. 3.

*(Prescrizione delle banconote
e dei biglietti a debito dello Stato)*

1. Le banconote ed i biglietti a debito dello Stato si prescrivono a favore dell'Erario decorsi dieci anni dalla data di cessazione del corso legale.

2. In deroga a quanto stabilito dal comma 1, le banconote ed i biglietti dello Stato per i quali è già stata disposta da almeno cinque anni la cessazione del corso legale si prescrivono a favore dell'Erario nel termine di cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 4.

*(Arrotondamenti nelle riscossioni
e nei pagamenti)*

1. Ai fini delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi dalle Amministrazioni dello Stato, comprese quelle ad ordinamento autonomo, dagli enti pubblici territoriali, da altre pubbliche amministrazioni, nonché da società, enti, associazioni o privati cittadini, l'importo complessivo dei relativi titoli è arrotondato a lire dieci per difetto o per

eccesso, a seconda che si tratti di frazioni non superiori o superiori a lire cinque.

Art. 5.

(Convenzioni)

1. Il Ministro del tesoro è autorizzato a stipulare apposite convenzioni con il Governatore della Banca d'Italia per regolare i rapporti nascenti dall'attuazione della presente legge tra il Tesoro dello Stato e l'Istituto di emissione.

IL PRESIDENTE